

ITAS MUTUA

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

VERSIONE E DATA DI EMISSIONE	PAGINE
V1.0 - 27 FEBBRAIO 2018	15
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 MARZO 2018	

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

VERSIONE, DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
V1.0 - 9 MARZO 2018 - PRIMA APPROVAZIONE

INDICE

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	4
ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
SEZIONE I REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.....	4
CAPITOLO II – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.....	4
ARTICOLO 2 - CONTENUTO DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	4
ARTICOLO 3 - LUOGO E TEMPO DELL’ADUNANZA	4
ARTICOLO 4 - PUBBLICITÀ DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE	5
CAPITOLO III - RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA	5
ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DELEGHE DI VOTO	5
CAPITOLO IV - COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA	5
ARTICOLO 6 - LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA.....	5
ARTICOLO 7 - VERIFICA POTERI.....	6
ARTICOLO 8 - PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA.....	6
ARTICOLO 9 - APERTURA DEI LAVORI.....	6
CAPITOLO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE	7
ARTICOLO 10 - DISCUSSIONE	7
CAPITOLO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI	8
ARTICOLO 11 - OPERAZIONI PREPARATORIE	8
ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE.....	8
ARTICOLO 13 – VOTAZIONE A SCRUTINIO PALESE.....	8
SEZIONE II REGOLAMENTO ELETTORALE	9
CAPITOLO VII – MODALITA’ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO.....	9
ARTICOLO 14 – PRINCIPI GENERALI	9
ARTICOLO 15 – CANDIDATURE	9
ARTICOLO 16– ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	9
ARTICOLO 17 – CANDIDATURE E LISTE DEI SINDACI EX ART. 24 DELLO STATUTO	10

ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE	10
ARTICOLO 19 – SCHEDE ELETTORALI ED ESPRESSIONE DEL VOTO	10
CAPITOLO VIII – REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI	11
ART. 20 - REQUISITI GENERALI	11
ART. 21 - REQUISITI DI CORRETTEZZA E REPUTAZIONALI	11
ARTICOLO 22 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI	12
CAPITOLO IX - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI	13
ARTICOLO 23 - SCRUTINIO	13
ARTICOLO 24 – PROCLAMAZIONE.....	13
CAPITOLO X - CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI	14
ARTICOLO 25 - CHIUSURA DEI LAVORI	14
ARTICOLO 26 - PUBBLICITÀ DEI LAVORI	14
CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI	14
ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.....	14
ARTICOLO 28 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO.....	14
ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI FINALI	15

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Delegati dei Soci assicurati e l'elezione delle cariche sociali di ITAS Mutua "ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" con sede in Trento, Piazza delle donne lavoratrici, 2.
2. Compete all'Assemblea generale l'approvazione del presente Regolamento così come recita la lettera g) comma 2 dell'articolo 15 dello Statuto Sociale.

SEZIONE I REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

CAPITOLO II – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 2 - CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione convoca l'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 16 dello Statuto sociale.
2. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare i riferimenti delle disposizioni di cui si propone la modifica.
3. Con l'avviso di convocazione, sarà resa disponibile l'eventuale documentazione informativa ritenuta utile dal Consiglio di amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
4. Presso la sede di ITAS Mutua deve essere resa disponibile una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione, come pure del diritto di ciascun Socio di ottenere gratuitamente copia del presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - LUOGO E TEMPO DELL'ADUNANZA

1. L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ed in luoghi facilmente accessibili con mezzi meccanici. Il luogo di svolgimento dell'Assemblea deve essere idoneo a contenere i Delegati che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie si svolgano in più luoghi audio/video collegati, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Delegati.
3. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

ARTICOLO 4 - PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno da comunicare ai Delegati, ai Soci sovventori e ai Soci sovventori partner almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea a mezzo posta elettronica o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'avviso di convocazione è inoltre affisso all'apposito quadro-albo agenziale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e se ritenuto opportuno dagli Amministratori, sul sito internet della Società, e/o con le altre modalità eventualmente previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

CAPITOLO III - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 5 - VALIDITÀ DELLA COSTITUZIONE E DELEGHE DI VOTO

1. L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati e dei Soci sovventori e Soci sovventori partner intervenuti. Non sono ammesse deleghe da parte dei Delegati dei Soci assicurati.
2. L'Assemblea generale straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Delegati in carica e di almeno due dei Soci sovventori (per tali intendendosi sia i Sovventori che i Sovventori partner); in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Delegati in carica e qualunque sia il numero di Soci sovventori.
3. Solo ed esclusivamente nel caso in cui un Delegato dei Soci sia contemporaneamente Socio sovventore, lo stesso può farsi rappresentare in Assemblea, per i voti che gli competono quale Socio sovventore, da altro Socio sovventore.

CAPITOLO IV - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

ARTICOLO 6 - LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. All'Assemblea possono intervenire ed hanno diritto di voto i Delegati dei Soci secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 dello statuto sociale.
2. Ad ogni Delegato compete un voto, fermo quanto previsto sopra all'art. 5.3
3. Ad ogni Socio sovventore di cui all'art. 6, lett. A punto 2 dello Statuto compete un voto, a prescindere dal numero delle quote sottoscritte.
4. Ad ogni Socio sovventore partner di cui all'art. 6, lett. A punto 3 dello Statuto competono cinque voti.
5. I voti spettanti ai Soci sovventori e ai Soci sovventori partner, come tali, devono in ogni caso essere complessivamente inferiori al 50% del numero dei voti spettanti ai Delegati dei Soci assicurati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale.
6. Nel caso in cui trovi applicazione detto limite, il numero dei voti dei Soci sovventori sarà ridotto a cura del Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, in misura proporzionale al numero delle rispettive

quote; per le eventuali frazioni che si venissero a determinare a seguito di tale operazione, si procederà ad un raggruppamento a cura degli interessati, che delegheranno il corrispondente voto ad uno fra di essi.

7. Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti ad esser presenti alle assemblee.

8. Nel presente Regolamento con il termine "Partecipanti" si intendono i Delegati dei Soci assicurati, i Soci sovventori e i Soci sovventori partner legittimati all'intervento in Assemblea.

ARTICOLO 7 - VERIFICA POTERI

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Il Presidente ha facoltà di avvalersi del personale dipendente per lo svolgimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione dell'Assemblea. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai Partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio - video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e simili, senza specifica autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione o il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; in loro assenza presiede l'adunanza un Delegato nominato dall'Assemblea stessa.

2. Il Presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione dei Partecipanti e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il Presidente può sospendere i lavori assembleari per brevi periodi, motivando la relativa decisione.

4. Il Presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

ARTICOLO 9 - APERTURA DEI LAVORI

1. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per la redazione del verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del Presidente tale incarico non venga affidato ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

2. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'Assemblea.

3. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di due scrutatori.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il Presidente può disporre che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il Presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPITOLO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

ARTICOLO 10 - DISCUSSIONE

1. Il Presidente dell'Assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano senza tuttavia necessità della lettura dei documenti depositati le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Presidente regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta. Ogni Delegato ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al Presidente, che stabilisce l'ordine degli interventi e la modalità per la presentazione delle richieste di intervento (alzata di mano o richiesta formale).

3. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti. Il Presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

Il Presidente al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori può togliere la parola nei seguenti casi:

- a) qualora il Delegato intervenga senza averne la facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione nel caso di chiara non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Delegato pronunci frasi sconvenienti ed ingiuriose.

4. Il Presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento. Al Delegato è riconosciuta una eventuale singola breve replica.

5. Il Presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

6. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, le repliche e le risposte, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPITOLO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

ARTICOLO 11 - OPERAZIONI PREPARATORIE

1. Il Presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i delegati esclusi ai sensi del quinto comma dell'art. 10.

ARTICOLO 12 - ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Il Presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai Delegati, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
3. Le norme statutarie o regolamentari si votano in blocco.
4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.
5. Quando almeno un terzo dei Delegati presenti lo richieda si procede per appello nominale.
6. Per la nomina delle cariche sociali si procede con voto palese di regola tramite scheda, salvo che l'Assemblea, a maggioranza, richieda il voto segreto.
7. Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in favorevoli e contrari.
8. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, salvo diversa disposizione statutaria o di legge, non costituisce espressione di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei Partecipanti astenuti.

ARTICOLO 13 – VOTAZIONE A SCRUTINIO PALESE

1. Le votazioni, a scrutinio palese, avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del Presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano il Presidente rammenta all'Assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o contrari/dissenzienti.
2. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta, affermativa o negativa, viene contemporaneamente annotata.
3. Previa approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, le operazioni di voto possono altresì avvenire con modalità (schede con codici ovvero con modalità elettroniche) che pur consentendo l'identificazione del votante non rendano palese in Assemblea il contenuto del voto.

SEZIONE II REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPITOLO VII – MODALITA' DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

ARTICOLO 14 – PRINCIPI GENERALI

1. Premesso che l'articolo 23 dello Statuto sociale stabilisce che spetta al Consiglio proporre il Regolamento dei lavori elettorali che dovrà essere approvato dalla Assemblea ordinaria, la presente sezione disciplina le modalità di elezione alle cariche sociali come previsto dalle norme statutarie all'articolo 20.
2. Le disposizioni in essa contenute sono dettate al fine di promuovere al governo della Compagnia una compagine qualificata e rappresentativa dei Soci e dei territori di provenienza degli stessi, coniugando le esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della Compagnia.
3. ITAS Mutua favorisce una composizione articolata del Consiglio di amministrazione che salvaguardi la rappresentanza dei Soci assicurati nella loro totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti ed assicuri la sana e prudente gestione della Compagnia.

ARTICOLO 15 – CANDIDATURE

1. Le proposte di candidatura per le nomine delle cariche sociali di competenza dei Delegati e dell'Assemblea generale avvengono sulla base di liste presentate da un numero non inferiore al 25% dei Delegati.

ARTICOLO 16 – ELEZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. La lista deve contenere un numero di candidati non inferiore a undici, elencati con numero progressivo.
2. Le liste devono essere presentate, presso la sede sociale, entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea e devono essere corredate da un breve curriculum vitae dei candidati nonché da un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna -ove nominato- ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, e dal presente Regolamento per l'assunzione delle rispettive cariche.
3. Il Consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate supportato dal Comitato Nomine e Remunerazioni.
4. In caso di irregolarità accertata è prevista la possibilità di integrare la documentazione incompleta, sempre entro il quinto giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea.
5. In caso di insussistenza dei suddetti requisiti di eleggibilità per uno o più candidati, la lista può essere integrata entro il quinto giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.

ARTICOLO 17 – CANDIDATURE E LISTE DEI SINDACI EX ART. 24 DELLO STATUTO

1. L'Assemblea generale nomina con voto di lista un Collegio sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, scelti tra persone che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità, e reputazionali previsti per le società di assicurazione dalla normativa vigente, generale e speciale.
2. Per la presentazione delle liste si applica quanto previsto all'art. 20 dello Statuto Sociale per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di competenza dei Delegati con la precisazione che ogni lista dovrà comprendere, elencati con numero progressivo, tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.
3. Le liste devono essere presentate, presso la sede sociale, entro il decimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea e devono essere corredate da un breve curriculum dei candidati e da un'adeguata informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali e l'attestazione con la quale ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche.
4. Per quanto non previsto si applica, in quanto compatibile, l'art. 16.

ARTICOLO 18 – ORGANIZZAZIONE DELLA VOTAZIONE

1. Il Presidente dell'Assemblea dispone l'organizzazione delle operazioni di voto al fine di favorire la partecipazione e facilitare l'espressione del voto da parte di tutti i Partecipanti. In caso di voto con schede può disporre che nei locali in cui si tiene l'Assemblea stessa venga predisposto un adeguato numero di urne nelle quali depositare le schede votate.
2. Le schede per l'elezione delle cariche sociali o per gli altri argomenti posti all'ordine del giorno vengono predisposte dalla Compagnia secondo un modello uniforme.
3. Le schede per l'elezione dei membri del Collegio sindacale devono contenere l'indicazione, per i componenti interessati, del possesso dell'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.
4. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.
5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo la presentazione delle liste all'Assemblea.

ARTICOLO 19 – SCHEDE ELETTORALI ED ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Di regola viene predisposta un'unica scheda di votazione sulla quale sono riportate le liste dei candidati; nella scheda per ciascuna lista sono indicati i nomi dei candidati proposti ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.
2. In caso di omonimia tra candidati occorre aggiungere altro elemento identificativo, quale la data di nascita o la residenza.

3. I Partecipanti scelgono la lista individuandola sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito riquadro previsto sulla scheda di votazione. Non sono ammesse preferenze.

4. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

5. In caso di voto segreto, qualsiasi segno o annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

6. L'ordine di elencazione dei nominativi dei candidati non prefigura o predetermina incarichi, ruoli o funzioni successive, essendo tale competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO VIII – REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

ART. 20 - REQUISITI GENERALI

1. Possono candidare alla carica di amministratore i Soci assicurati aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo Statuto Sociale e dalla normativa di vigilanza, nonché i requisiti previsti ai successivi articoli in materia di requisiti reputazionali e cumulo degli incarichi.

2. Non possono candidarsi alla carica di amministratore i Soci che incorrono nelle incompatibilità previste dalla normativa vigente così come disciplinate dall'art. 2382 del codice civile e i consiglieri in carica che alla data delle elezioni hanno già svolto tre mandati consecutivi.

ART. 21 - REQUISITI DI CORRETTEZZA E REPUTAZIONALI

1. I candidati amministratori e sindaci soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse in aggiunta ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente (in particolare dal DM 220/2011).

2. A tale fine sono presi in considerazione i procedimenti penali e amministrativi, in corso e conclusi, che possono influire sull'onorabilità di amministratori e sindaci della Compagnia.

3. In presenza di tali situazioni, presenti al momento della candidatura, al soggetto candidato sarà richiesta una quantità minima di informazioni, riguardante le seguenti circostanze:

- natura dell'accusa o dell'imputazione (anche con riferimento alla natura penale o amministrativa dell'accusa o alla possibilità che questa riguardi un abuso di fiducia); fase del procedimento (ossia fase di indagine, processo, sentenza, appello) e sanzione probabile in caso di condanna;
- il lasso di tempo trascorso tra il verificarsi del fatto rilevante e la delibera di nomina e la condotta assunta dall'esponente nominato dopo il presunto illecito, ad es eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'esponente per mitigare o eliminare gli effetti della violazione;
- il grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto al fine di determinare il coinvolgimento personale dell'esponente nominato con particolare riguardo ai reati societari;

- altri fattori attenuanti o aggravanti (ad esempio, altre indagini in corso o concluse, sanzioni amministrative irrogate, rimozione dall'impiego o da qualsiasi posizione di fiducia ecc.);
- valutazione dei fatti da parte del candidato.

4. Il requisito reputazionale e di correttezza del candidato amministratore sarà inoltre valutato con particolare riferimento alle circostanze che possono metterne in discussione l'integrità quali condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti e misure cautelari di tipo personale relative a:

1. reati previsti dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270- bis , 270-quater , 270-quinquies , 270-sexies , 416 , 416-bis , 416-ter, 418, 640 del codice penale ¹;
2. applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159²;
3. reati di frode e corruzione;
4. reati fiscali;
5. altri reati contro la legislazione riguardante imprese, fallimento, insolvenza o tutela dei consumatori.

5. All'organo di amministrazione neo eletto, è richiesto di esaminare le dichiarazioni e gli eventuali procedimenti penali in corso e di confermare la propria fiducia nel soggetto nominato. Il verificarsi di uno o più degli elementi ed informazioni richieste non comporterà automaticamente l'inidoneità del soggetto, ma richiederà una valutazione da parte dell'organo amministrativo neo eletto tesa a verificare se, pur in presenza di tali situazioni, sarà preservata la sana e prudente gestione della Compagnia e, in particolare, la sua reputazione e la salvaguardia degli interessi e della fiducia degli assicurati.

6. La valutazione dell'idoneità degli esponenti è effettuata dal Consiglio di amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni sulla base delle informazioni necessarie fornite dai soggetti medesimi e sulla base di ogni altra informazione rilevante che possa essere disponibile.

7. Il verificarsi di una o più delle circostanze di cui ai punti da 1. a 5. del comma 4. del presente articolo comporta l'inidoneità del candidato amministratore.

ARTICOLO 22 - LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

1. Gli amministratori di ITAS Mutua, come previsto dalla Statuto, non potranno avere più di cinque analoghi incarichi in Società quotate, nel rispetto della normativa vigente.

¹ Art. 270 bis cp: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico Art. 270 - quater: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale Art. 270 - quinquies : Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale Art. 270-sexies: Condotte con finalità di terrorismo Art. 416 - Associazione per delinquere Art. 416 bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere Art. 416 ter - Scambio elettorale politico-mafioso Art. 418 - Assistenza agli associati Art. 640 - Truffa

² Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

2. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci di impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

3. In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Compagnia e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento.

CAPITOLO IX - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

ARTICOLO 23 - SCRUTINIO

1. Il Presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.

2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'Assemblea, coadiuvati dal personale dipendente incaricato, ed è visibile dai Partecipanti presenti in Assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Presidente dell'Assemblea.

3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli espressi dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano solo le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede.

ARTICOLO 24 – PROCLAMAZIONE

1. Il Presidente, ultimate le votazioni, proclama i risultati.

2. Dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine di elencazione tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza dei Delegati meno 2 che saranno tratti, sempre nell'ordine di elencazione, dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, purché tale lista abbia riportato almeno il 30% dei voti espressi dai Delegati.

3. In caso di presentazione di una sola lista tutti i componenti del Consiglio di amministrazione di spettanza dei Delegati sono tratti dall'unica lista votata.

4. Ove non siano presenti liste così come nel caso che con il voto di lista non sia possibile nominare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione di spettanza dei Delegati provvede l'Assemblea a maggioranza relativa.

5. Analogamente procede alla proclamazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale.

CAPITOLO X - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

ARTICOLO 25 - CHIUSURA DEI LAVORI

1. Il Presidente dichiara chiusa l'adunanza, una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio.
2. Il Presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea.

ARTICOLO 26 - PUBBLICITÀ DEI LAVORI

1. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.

CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 27 - MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea generale ordinaria dei Partecipanti, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa, con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria della Compagnia.
2. Il presente Regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. Un numero pari al 25% dei Delegati, può depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente Regolamento, con in calce le firme dei Delegati proponenti le modifiche stesse. Il Consiglio di amministrazione, verificata la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'Assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 28 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è liberamente consultabile dai Delegati presso la sede sociale e sul sito internet.
2. Ciascun Partecipante ha diritto ad avere una copia gratuita di questo Regolamento, come previsto dall'articolo 2 comma 4. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'Assemblea dei Delegati.

ARTICOLO 29 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'Assemblea della società.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dalla convocazione della prima Assemblea successiva all'approvazione dello stesso .